



Comune di
San Vincenzo La Costa
Provincia di Cosenza

Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497

Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it

PI: 00395370786

ORDINANZA N. 09 DEL 03/03/2020 PROT. N. 615 DEL 03/03/2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI
SANITA' PUBBLICA, MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA
MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS"**

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e seguenti che recita espressamente "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale...in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti..."

CONSIDERATO che:

- in data 01/03/2020 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state dettate "ulteriori disposizioni attuative del DL n. 06 del 23/02/2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Coronavirus);
- con ordinanza n. 1 de. 27/02/2020 del Presidente della Regione Calabria sono state dettate "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi del'art.32 comma 3, della legge 23/12/1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.6 del 23 Febbraio 2020 inerente alle Misure di Contenimento e Gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-16 (Coronavirus).

RITENUTO opportuno, alla luce delle nuove disposizioni sopra citate, procedere all'emanazione di una nuova ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità pubblica, misure contro la diffusione della malattia **COVID-19 "CORONA VIRUS"**.

VISTO l'art. 32 della Legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RITENUTO mettere in atto una serie di misure di prevenzione dirette a salvaguardare la salute pubblica.

COMUNICA

CHE ai sensi dell'art. 3 del precitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, avente ad oggetto "*ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020*", nonché ai sensi della precitata Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020, **chiunque sia arrivato in Italia, in Calabria e, dunque, nel Territorio Comunale di San Vincenzo La Costa, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico**, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, **ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus** (allegato 2, - **Regione Lombardia**, Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; nella **Regione Veneto**, comune di Vò - l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), **deve comunicare tale circostanza al proprio Medico di Medicina Generale (di seguito "MMG"), ovvero Pediatra di Libera Scelta (di seguito "PLS")**.

CHE il MMG/PLS, dopo un primo "triage" telefonico, informa il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per i conseguenziali adempimenti. In mancanza dell'MMG/PLS, perché la persona non è residente né domiciliata in Calabria, la comunicazione deve essere fatta al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente. La modalità di trasmissione dei dati ai Dipartimenti di prevenzione è indicata nell'allegato 3 della preta ordinanza del Presidente della Regione Calabria;

CHE l'operatore di Sanità Pubblica provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare secondo le modalità indicate nel Decreto;

CHE la Regione Calabria ha istituito apposito numero verde: 800767676;

ORDINA

CHE i medesimi citati dalle predette disposizioni, che siano rientrati nel Territorio Comunale di San Vincenzo La Costa, **diano immediata comunicazione** della propria o altrui presenza, **anche** al Sindaco (3384158768) ed ai VV.UU (3280421249), e al Comune di San Vincenzo la Costa – Ufficio Anagrafe (0984.936009), presso il quale è stato istituito apposito registro, previo consenso al trattamento dei dati personali;

ORDINA

CHE il prescritto obbligo sia esteso a tutti coloro che siano transitati o che abbiano sostato nelle regioni del Nord interessate dall'espansione epidemica (**LOMBARDIA, VENETO, PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA**), oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio, che siano rientrati o che rientreranno nel territorio di San Vincenzo la Costa;

ORDINA

All'ufficio Anagrafe, presso il quale è istituito il Registro, come da Ordinanza sindacale n. 5 del 24.02.2020, di tenere aggiornato quest'ultimo e di trasmettere i dati alle autorità Sanitarie competenti e alla Prefettura, per tutti i conseguenti adempimenti e controlli;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera d) del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, **agli uffici Comunali di procedere all'affissione presso gli esercizi commerciali, uffici Pubblici e Comunali, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, delle misure di prevenzione igienico** – sanitarie elencate nell'allegato 4 del predetto Decreto, unitamente alla presente Ordinanza;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera c) del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, **agli uffici Comunali, nonché a tutti gli esercenti di pubblico esercizio**, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, **di mettere a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani**;

INVITA

Tutti i cittadini a limitare gli spostamenti fuori Regione, se non strettamente indispensabili, e a rispettare le seguenti prescrizioni sanitarie impartite dal Ministero della Salute:

- Lavarsi spesso le mani
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprire bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate;
- Non prendere farmaci antivirali o antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;

ORDINA

CHE la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine vigilino sulla esecuzione della predetta ordinanza.

AVVERTE

CHE l'inottemperanza alla presente ordinanza configura il reato di cui all'art. 650 codice penale, riservati gli altri opportuni provvedimenti a tutela della salute pubblica e della sanità.

DISPONE

CHE la presente ordinanza venga affissa, pubblicata nelle forme di legge, notificata ai medici di base e comunicata alla Stazione dei Carabinieri di San Fili ed alla Polizia Locale, alla Prefettura e alla Regione Calabria.

AVVISA

CHE avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro gg 60 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;

San Vincenzo La Costa li 03/03/2020

IL SINDACO

F.to Avv. GREGORIO IANNOTTA